

MODULARIS



Prefettura di **TORINO**
Ufficio territoriale del Governo

PROT. N. 8160/09 WA DOC. Area I ter

Torino, 21/10/2009

Alle Associazioni venatorie e zoofile della
Provincia di Torino

E p.c. All'Amministrazione Provinciale di
Torino

Alla Questura di
Torino

OGGETTO: Criteri generali per il rilascio del porto di pistola alle guardie giurate volontarie.

A seguito delle circolari prot. WA 31694/08 del 1/9/2008 e 1/12/2008 relative all'oggetto, si conferma quanto in esse indicato, tra cui la previsione della possibilità di presentare istanza di rilascio del porto di pistola dopo due anni di attività con decorrenza dalla data del primo decreto di nomina.

Al riguardo si precisa che, trattandosi di istruttorie per la valutazione ai sensi dell'art. 42 TULPS di richieste di rilascio del porto d'armi effettuate a motivo del servizio volontario che viene prestato, la sussistenza dei due anni di attività riguarda quella in atto svolta per l'associazione di attuale appartenenza dell'interessato, e che ha dato luogo al riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria in corso di validità.

Tale non è l'attività di guardia giurata volontaria prestata in passato in virtù di titoli scaduti e non rinnovati presso la medesima associazione oppure di titoli a suo tempo restituiti per cessazione dal servizio presso precedenti associazioni di appartenenza.

IL PREFETTO
(Padoin)